

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 1 pozzo in Comune di PRAY, assentito al "Condominio ex LANIFICIO TRABALDO" con D.D. n° 103 del 28/01/2020. PRAT. PRAY2.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 103 del 28.01.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario il "Condominio ex Lanificio Trbaldo", (C.F. 92012780026), con sede legale in Via Dante Alighieri snc - PRAY – 13867 (BI).

Il disciplinare n° 1.531 di repertorio, approvato con la D.D. n. 3.620 del 21.09.2005, conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, mantiene la sua validità.

Di assentire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Regionale 10/R/2003, il rinnovo della concessione, identificata come pratica provinciale PRAY2, per poter derivare 16 l/s massimi e un volume massimo annuo di m³ 1.250 - cui corrisponde una portata media di 0,03 l/s d'acqua pubblica, mediante n° 1 pozzo da acquifero superficiale, facente parte del Corpo idrico GWB-CRN - CRI cristallino indifferenziato nord, in Comune di Pray, fg. 18 mapp. 590, ad uso "Produzione Beni e Servizi" e "Civile" (antincendio), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte.

Di chiedere la tenuta di un registro riportante le quantità emunte, almeno su base annua, da tenere aggiornato e a disposizione degli Enti di controllo.

La durata della concessione è di anni 15 a partire dal 21.09.2020, giorno successivo alla data di termine di validità della precedente D.D. di assenso n° 3.620 del 21.09.2005 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 1.531 di Rep. del 29 luglio 2004

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano.

In caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato